

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1977, n. 895.

Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, in Roma.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, viene approvata la modificazione all'art. 14 e l'abrogazione dell'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, in Roma, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900.

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Napoleone Bruni destinato ad altra sede;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Carlo Consalvo, dirigente superiore dell'amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna » in sostituzione del dott. Napoleone Bruni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 20

(13085)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1969, n. 1688;

Visti gli articoli 11, ultimo comma, e 60 della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 21 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 134 del 1° giugno 1970, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 26 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1971, concernente la sospensione dell'applicazione delle suindicate norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970, sopraccitato;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento;

Visto lo schema di norme tecniche relative all'edilizia scolastica aggiornate (edizione novembre 1975) del centro studi del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 18 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 29 del 2 febbraio 1976, con il quale, nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica (ed. novembre 1975), ivi compresi gli indici minimi e di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1970, citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 9 della succitata legge n. 412 occorre procedere all'emanazione delle norme tecniche;

Considerato che le norme tecniche attualmente in vigore di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 1975 devono ritenersi adeguate alle attuali esigenze funzionali, tecniche e didattiche della scuola, per cui le norme stesse possono essere confermate;

Visto il voto n. 695 reso nell'adunanza del 14 ottobre 1976 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezioni riunite prima e sesta);

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione di tali norme aggiornate con le rettifiche consistenti negli « errata-corrige »;

Decreta:

Art. 1.

Restano confermate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al decreto interministeriale in data 18 dicembre 1975 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 29 del 2 febbraio 1976, con le seguenti rettifiche consistenti in « errata-corrige » delle norme stesse:

pag. 5 della *Gazzetta Ufficiale* punto 3.0.3. ii) capoverso a): leggasi « della età e del numero degli alunni che ne usufruiscono, nonché delle attività che ci si svolgono », invece che « dell'età degli alunni, delle attività che vi si svolgono, degli effettivi che ne usufruiscono »;

pag. 7 punto 3.1.2. quinto rigo: leggasi « si svolge », invece di « si svolgono »;

pag. 9 tipo B1: dopo « divisibile in tre settori », aggiungere « ma utilizzabile da non più di due squadre contemporaneamente »;

pag. 9 punto 3.6.1. terzo capoverso: dopo « anche », aggiungere « non »;

pag. 13 tab. 3/A « Scuola materna » m²/alunno ultima cifra leggasi 6,60 invece di 6,06;

pag. 15 tab. 4: riferimento al testo leggasi 3.0.9. invece di 3.0.8.;

pag. 15 tab. 4 punto 5: aggiungere nelle note a lato in corrispondenza della palestra tipo A: « Nel caso in cui si intenda realizzare in una palestra di tipo A₂ l'installazione di un campo di pallavolo (punto 3.5.1. ii), l'altezza minima deve essere di cm 720;

pag. 15 tab. 4 punto 5: palestra tipo B: leggasi 720 invece di 750;

pag. 17 tab. 6 punto 6: leggasi 100 m² netti invece di 10 m² netti;

pag. 18 tab. 7 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 19 tab. 8 punto 1, aula di chimica e scienze naturali per n. 15 classi: leggasi 180 m² invece di 160 m²;

pag. 19 tab. 8 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 20 tab. 9 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 21 tab. 10 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 22 tab. 11 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 23 tab. 12 punto 1, aula di fisica per n. 60 classi: leggasi 540 m² invece di 510 m²;

pag. 23 tab. 12 punto 4: leggasi 330 m² netti invece di 315 m² netti;

pag. 24 punto 5.1.2. rigo 19-20: leggasi « seguiranno » invece di « dovranno essere eseguiti »;

pag. 24 punto 5.1.2. ii) rigo 5, modificare come appresso: ... il potere ... l'esterno, di griglie, prese d'aria e pareti esterne opache;

pag. 24 punto 5.1.2. iii) aggiungere nel testo: — potere fonoisolante di chiusure esterne opache: superiore di 10 dB a quello degli infissi esterni;

pag. 25 punto 5.1.2. vi)

rigo 57-58 leggasi: servizi a funzionamento discontinuo:

A = 50 dB (A), invece di: A = 40 dB (A)

rigo 59-60 leggasi: servizio a funzionamento continuo:

A = 40 dB (A), invece di: A = 36 dB (A).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

(13090)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Baccarlino ora Cartiera Bamar S.p.a., in Milano, stabilimenti di Novara e Momo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Mario Baccarlino ora cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corrispondenza del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Baccarlino ora Cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

MORLINO

p. Il Ministro per il tesoro

CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13058)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967: